

NUOVO STATUTO DELL'A.G.P.

Assemblea Straordinaria del 27 febbraio 2004

Art. 1 - È costituito, da un gruppo di amici gommonauti, il sodalizio "ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA GOMMONAUTI PORDENONESI".

Art. 2 - L'Associazione Gommonauti Pordenonesi (che d'ora in poi verrà indicata con la sigla "A.G.P.") ha sede in Comune di Pordenone.

Art. 3 - L'A.G.P. è un sodalizio dilettantistico, apolitico, aconfessionale e non persegue scopi di lucro. Sotto nessuna forma, neanche indirettamente può distribuire utili, o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla Legge. L'A.G.P. aderisce alla F.I.M. - Federazione Italiana Motonautica - ed alla U.I.M. - Unione Internazionale Motonautica - delle quali s'impegna a rispettare gli Statuti ed i Regolamenti.

Art. 4 - L'A.G.P. ha finalità di natura sportiva, culturale, turistica, ricreativa, filantropica, e si propone in particolare di:

1. 1. valorizzare e diffondere l'uso e l'impiego del gommone;
2. 2. dare incremento a studi tecnici, in campo nautico, promuovendo ricerche, esperimenti, collaudi, prove, ed effettuare la compilazione e la pubblicazione di monografie, relazioni, fotografie o disegni di particolare interesse;
3. 3. costituire un centro di informazioni tecniche, in campo nautico, a disposizione dei soci, organizzare corsi per il conseguimento delle patenti nautiche;
4. 4. promuovere incontri e scambi di esperienze con privati, enti ed associazioni che perseguono analoghi intendimenti allo scopo di meglio valorizzare il mezzo tecnico e l'ambiente in cui esso opera;
5. 5. sviluppare ed organizzare l'attività nautica con l'individuazione di itinerari alternativi, raid, campeggi nautici ed ogni altra attività simile utile alla valorizzazione turistica del territorio;
6. 6. divulgare la conoscenza degli ecosistemi fluviale, lacustre e lagunare con particolare riguardo a quelli della regione F.V.G.;
7. 7. sensibilizzare Soci e non Soci nonché le Istituzioni Pubbliche ai problemi inerenti il rapporto uomo-ambiente;
8. 8. collaborare con le pubbliche autorità in iniziative ed interventi connessi alla Protezione Civile in occasione di calamità naturali o eventi eccezionali o di altro genere;
9. 9. promuovere o sostenere iniziative di solidarietà a favore dei meno fortunati.

Alle suddette finalità si aggiunge un particolare interesse per tutte le iniziative e le manifestazioni tendenti a rivalutare anche turisticamente l'ambiente della regione F.V.G. e le sue tradizioni, promuovendo e appoggiando ogni attività rivolta a tali fini. Per il miglior raggiungimento dei fini sociali, l'Associazione potrà,

tra l'altro svolgere, esclusivamente a favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina nautica.

Art. 5 - L'A.G.P. è aperta a tutti coloro che dispongono di una imbarcazione a motore. Se l'imbarcazione appartiene a più persone, una sola di esse, su designazione espressa scritta degli altri possessori, potrà chiedere ed eventualmente conseguire l'ammissione Socio effettivo o simpatizzante.

Art. 6 - I soci si dividono in: effettivi, aggregati, simpatizzanti.

Sono soci effettivi tutti coloro che si iscrivono regolarmente all'A.G.P. e, disponendo di un gommone, partecipano alla vita associativa. Hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. Sono soci aggregati i familiari o amici dei soci effettivi che in rapporto di 1:1 completano un equipaggio base. Hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. Sono soci simpatizzanti coloro che possiedono un'imbarcazione diversa dal gommone e vogliono partecipare alla vita associativa, nell'ambito delle possibilità offerte dalle loro imbarcazioni, nel rispetto delle norme statutarie. Hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. Può inoltre essere conferito il titolo di socio onorario alle persone fisiche e gli Enti che contribuiscono in modo rilevante allo sviluppo ed al prestigio dell'A.G.P., pur non partecipando alla vita associativa. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Chiunque voglia far parte dell'A.G.P. deve fare domanda scritta al Presidente, che ne riferisce al Consiglio Direttivo nella prima seduta. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne dà notizia alla prima assemblea. Sull'ammissione il Consiglio Direttivo decide a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di motivazione nel caso di rigetto della domanda. La decisione viene registrata a verbale.

Art. 8 - La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione e per espulsione.

1. Recesso

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'A.G.P. mediante comunicazione scritta al Presidente.

Il recesso ha effetto dal mese successivo al suo ricevimento.

2. Esclusione

Si verifica quando nel Socio vengono meno i requisiti richiesti per la sua iscrizione, oppure sussistano o sopravvengano motivi di incompatibilità.

3. Espulsione

Può essere adottata: per morosità recidiva e reiterata nel pagamento del contributo di cui all'art.20; per atti, fatti e comportamenti ritenuti gravemente lesivi del prestigio e del buon nome dell'A.G.P.

L'esclusione e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Le motivazioni del provvedimento adottato vanno registrate a verbale e rese note ai Soci.

Art. 9 - Sono organi dell'A.G.P.:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10 - L'Assemblea Generale dei soci è costituita dai soci effettivi, aggregati e simpatizzanti.

Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo; ogni quattro anni per procedere al rinnovo delle cariche sociali. Ogni socio con diritto di voto può ricevere una sola delega.

Art. 11 - L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente oppure quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci, con uno specifico ordine del giorno comunicato personalmente a ciascun socio avente diritto di voto.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea deve essere convocata in seduta straordinaria, sempre dal Presidente o su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci, quando si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sullo scioglimento dell'A.G.P., secondo le modalità e con la maggioranza di cui ai successivi art. 23-25.

Art. 12 - All'Assemblea ordinaria spetta:

- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- Eleggere il Presidente dell' A.G.P.
- Approvare eventuali modifiche del Regolamento interno;
- Eleggere il Consiglio Direttivo e il collegio dei Revisori dei conti;
- Attribuire il titolo di Socio Onorario su proposta del Consiglio Direttivo;
- Approvare i programmi delle attività sociali;
- Deliberare l'esclusione e l'espulsione dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- Deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame e non rientrante nelle competenze del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Presidente, eletto dall'Assemblea, deve essere socio effettivo.

La perdita della qualità di socio determina la decadenza dalla carica di Presidente.

Egli è il legale rappresentante dell'A.G.P. e quindi la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i terzi.

Egli può prendere tutte le iniziative urgenti per il buon funzionamento dell'Associazione, riservandosi di sottoporle al più presto per la ratifica al Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque compreso il Presidente eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi, aggregati e simpatizzanti.

Nel caso di tre Consiglieri eletti, almeno due soci, compreso il Presidente, devono essere effettivi e in ogni caso in tale ipotesi i Consiglieri non devono essere legati tra loro da rapporti di parentela.

Nel caso di quattro o cinque Consiglieri eletti, almeno tre soci, compreso il Presidente devono essere effettivi.

I Consiglieri debbono avere la qualità di socio all'atto dell'elezione.

La perdita della qualità di socio determina la decadenza dalla carica di Consigliere.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo i soci che praticano abitualmente a fini di lucro la produzione, il commercio o la manutenzione di imbarcazioni e/o di articoli nautici.

È fatto inoltre divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre Società e Associazioni Sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente entro 15 giorni dalla sua elezione per procedere alla nomina nel proprio interno del Vicepresidente del Segretario e del Tesoriere, nomine queste compatibili tra di loro.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza voto deliberante, i Revisori dei conti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, su iniziativa del Presidente, e comunque quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, per deliberare sulle iniziative inerenti il perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Al Consigliere dimissionario, decaduto o permanentemente impedito subentra il primo dei non eletti che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Al Consiglio Direttivo, oltre alla esecuzione delle delibere assembleari spettano, nell'ambito delle competenze statutarie i seguenti compiti:

- gestire il patrimonio sociale secondo le direttive di massima dell'Assemblea;
- programmare l'attività associativa e le manifestazioni sociali, finalizzate alla realizzazione degli scopi di cui all'art.4;
- redigere il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione sull'attività svolta, nonché di quella programmata, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire il contributo individuale di cui all'art.20;
- fissare la data per la convocazione delle assemblee;
- nominare i rappresentanti dell'A.G.P. presso enti o associazioni, a cui essa sia chiamata a partecipare, nonché i propri delegati a eventuali congressi;
- estendere l'invito di partecipazione alle assemblee a enti o persone che concorrano a diffondere e rendere più incisiva l'immagine dell'A.G.P.;
- avviare, nell'ambito del programma di attività, ogni iniziativa utile volta a promuovere la collaborazione di enti o persone esterni all'Associazione disponibili a favorirne e fiancheggiarne l'attività sociale;

- esaminare le domande di ammissione a socio, decidere sull'accoglimento delle stesse, determinando le rispettive qualifiche;
- le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 16 - I Revisori dei conti sono tre, di cui almeno uno socio effettivo; vengono eletti dall'Assemblea dei soci e durano in carica quattro anni. Essi garantiscono la regolarità dei bilanci ed il rispetto delle norme di Legge e statutarie da parte del Consiglio Direttivo.

Essi esprimono anche il proprio giudizio inappellabile su tutte le questioni inerenti all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento.

Non possono far parte del collegio i soci che praticano abitualmente a fini di lucro la produzione, il commercio o la manutenzione di imbarcazioni e/o di articoli nautici.

Al Revisore dimissionario, decaduto o permanentemente impedito subentra il primo dei non eletti che resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio dei Revisori.

Art. 17 - Tutte le cariche sono gratuite e tutti i Soci sono eleggibili.

Art. 18 - Il patrimonio dell'A.G.P. è costituito da:

- beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti dall'Associazione;
- accantonamenti o riserve di bilancio.

Le entrate sono costituite da:

- contributi associativi;
- contributi di enti pubblici o privati;
- da introiti pubblicitari;
- introiti derivanti da iniziative sociali nell'ambito dell'Associazione.

Art. 19 - L'anno finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 20 - L'iscrizione all'A.G.P. è gratuita.

Anno per anno, il Consiglio Direttivo stabilirà un contributo individuale da versare a titolo di partecipazione alle spese sociali.

La qualità di socio si acquista con il pagamento di tale contributo ed ha vigore dalla data del versamento fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Tale qualità, personalissima e a nessun titolo trasferibile, non è in nessun caso rappresentativa di quota dell'Associazione né può formare oggetto di valutazione economica.

Art. 21 - Nessun socio può esprimere opinioni personali a nome dell'A.G.P.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei soci il Regolamento che stabilisce le modalità di applicazione delle norme contenute nel presente Statuto.

Statuto e Regolamento devono essere accettati e sottoscritti all'atto della presentazione della domanda di iscrizione a socio.

Ogni loro variazione approvata dall'Assemblea dev'essere portata tempestivamente a conoscenza di tutti i soci.

Art. 23 - Le modifiche del presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea viene convocata dal Presidente oppure quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci con uno specifico ordine del giorno comunicato personalmente a ciascun socio avente diritto di voto. E' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto dei soci con diritto di voto. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art. 24 - Gli avvisi delle convocazioni assembleari, le relative deliberazioni ed i bilanci sono resi pubblici mediante affissione all'albo sociale.

Art. 25 - Lo scioglimento dell'A.G.P. deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria con le modalità di cui all'art. 11, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento per qualunque motivo, l'Assemblea devolverà il patrimonio sociale ad altra Associazione con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.96 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 26 - Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto o dal Regolamento si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.